

Civile Sent. Sez. 2 Num. 14543 Anno 2016

Presidente: BUCCIANTE ETTORE

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 15/07/2016

SENTENZA

sul ricorso 16287-2012 proposto da:

ANGHILERI GIANMARIO NGHGMR41T23L634Z, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO SPREAFICO;

- *ricorrente* -

contro

PREFETTURA di PAVIA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
in persona del legale rappresentante pro tempore;

- *intimata* -

2016

728



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 81/2012 del TRIBUNALE di
VIGEVANO, depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



CONSIDERATO in FATTO

Con sentenza n. 81/2012 il Tribunale di Vigevano, in funzione di Giudice di Appello, rigettava il gravame interposto da Anghilleri Ganmario avverso la decisione del Giudice di Pace di Medecom con la quale era stata respinta l'opposizione avverso la sanzione amministrativa comminata per violazione dell'art. 142 comma IX bis C.d.S. nonché il decreto del Prefetto di Pavia di sospensione della patente di guida.

Il suddetto Tribunale riteneva infondate le censure mosse dall'appellante-odierno ricorrente relative al malfunzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità ed alla mancanza di elementi probatori relativi all'effettiva velocità media tenuta dal veicolo dallo stesso condotto.

Per la cassazione della suddetta decisione del Giudice di appello ricorre l'Anghileri con atto fondato su un unico motivo.

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con l'unico motivo del ricorso si censura il vizio di "omissione e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata" in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c..

Il motivo, corredato da apposito quesito (ancorchè non necessario in ragione dell'inapplicabilità, *ratione temporis* rispetto alla sentenza gravata, dell'art. 366 bis c.p.c.) può essere accolto.



L'impugnata decisione, quanto all'aspetto della necessaria taratura della strumentazione utilizzata nella fattispecie per l'accertamento della contestata infrazione, fa generico riferimento ad incerte "operazioni di "calibratura" del ProVida 2000", le quali –anche se recenti- non possono certo essere idonee ad attestare (quale obbligo incombente invero alla P.A.) la corretta verifica dell'apparecchiatura medesima.

Con il motivo in esame viene, in sostanza, riproposta la nota questione della necessaria ed obbligatoria taratura cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione ed accertamento della velocità.

A seguito di un più approfondito esame della questione medesima questa stessa sezione, con ordinanza interlocutoria n. 17766 in data 11 aprile/7 agosto 2014, resa in altro processo nel cui ambito venivano prospettati dubbi di incostituzionalità, sollevava d'ufficio questione di costituzionalità relativa all'art. 45 C.d.S..

Più specificamente veniva sollevata questione se, in generale ed anche alla luce di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, alle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, come quella nella fattispecie, era o meno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



applicabile la L. 11.08.1991, n. 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, quindi, se per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, era necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità deve essere sottoposto a taratura periodica.

Tanto anche in base alla dirimente testuale considerazione della “palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota (6050) ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo”.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Nell'occasione veniva , per di più, pure rilevato che, “fra l'altro, appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato”.

La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 “dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

In conclusione, per effetto della detta decisione, ~~della Corte regolatrice~~, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

La decisione gravata, contestata –sotto il profilo della carenza motivazionale- proprio in riferimento alla detta questione della apparecchiatura di rilevazione della velocità è –pertanto- del tutto



carente, specie con riguardo a quanto affermato con i relativi principi innanzi enunciati.

Il motivo ed il ricorso in esame devono, dunque, essere accolti.

Conseguentemente la decisione va cassata con rinvio al Tribunale di Pavia in diversa composizione, che provvederà a decidere la controversia alla stregua dei principi innanzi esposti.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pavia in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione

Civile della Corte Suprema di Cassazione il 6 aprile 2016.